

10 LUG.



ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE PER REGOLARE I  
RAPPORTI FRA L'AGENZIA DI AMBITO PER I SERVIZI PUB-  
BLICI DI MODENA (ORA AGENZIA TERRITORIALE  
DELL'EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI)  
ED IL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL  
SOTTOAMBITO A "BASSA PIANURA" AIMAG SPA PER IL PE-  
RIODO SUCCESSIVO AL TRANSITORIO (ART. 151, COMMA 1,  
D.LGS. N. 152/2006 E ART. 6, COMMA 1, L.R. N.  
25/99, COME MODIFICATA DALLA L.R. N. 1/2003)

L'anno 2015 (duemilaquindici) il giorno 10/07/2015  
in Bologna, nella sede dell'Agenzia territoriale  
dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti,  
Via Aldo Moro 64,

**TRA**

L'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i  
servizi idrici e rifiuti (di seguito anche "Agen-  
zia"), C.F. 91342750378, con sede legale in Bolo-  
gna, Via Aldo Moro 64, rappresentata dal Sig. Ing.  
Vito Belladonna, domiciliato per la carica presso  
la sede dell'Agenzia, il quale interviene alla pre-  
sente scrittura nella sua qualità di Direttore  
dell'Agenzia, in esecuzione della deliberazione del  
Consiglio d'ambito n. 10 del 14 aprile 2015,

**E**

AIMAG S.p.A. (di seguito anche "Gestore"), C.F.

00664670361, con sede in Mirandola (MO), Via Maestri del Lavoro n. 38, rappresentata dal Dr. Dondi Antonio, domiciliato ai fini della presente scrittura presso, il quale interviene alla presente scrittura nella sua qualità di direttore generale, in forza della delibera del consiglio di amministrazione di Aimag Spa del 26 giugno 2015,

**PREMESSO CHE**

1. in data 20 dicembre 2006 è stata sottoscritta la "CONVENZIONE PER REGOLARE I RAPPORTI FRA L'AGENZIA DI AMBITO PER I SERVIZI PUBBLICI DI MODENA ED IL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL SOTTOAMBITO A "BASSA PIANURA" AIMAG SPA PER IL PERIODO SUCCESSIVO AL TRANSITORIO (ART. 151, COMMA 1, D.LGS. N. 152/2006 E ART. 6, COMMA 1, L.R. N. 25/99, COME MODIFICATA DALLA L.R. N. 1/2003)" (di seguito, anche "Convenzione"), che qui viene integralmente richiamata;

2. l.r. 23 dicembre 2011, n. 23, recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente", ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni

relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

3. l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e, ai sensi dell'art. 19 della l.r. n. 23/2011, dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. 30 giugno 2008, n. 10 (Autorità d'ambito territoriale ottimale) e pertanto anche nel rapporto derivante dalla convenzione sottoscritta in data 20 dicembre 2006 tra l'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Modena ed AIMAG S.p.A. per l'erogazione del servizio idrico integrato nel relativo bacino territoriale indicata al precedente punto 1.;

4. il d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 novembre 2014, n. 164 e recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", ha modificato il d.lgs. n. 152/2006, aggiungendo l'art.





158-bis ai sensi del quale:

"1. I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito [...] sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei [...] che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti.

2. L'approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici. [...]";

5. Il medesimo art. 158-bis stabilisce inoltre e in particolare che "L'ente di governo degli ambiti [...] costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo" e che "può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo"



10 LUG. 2015



(comma 3);

6. con deliberazione n. 10 del 14 aprile 2015, il Consiglio d'ambito dell'Agenzia, per le motivazioni ivi indicate, ha delegato al gestore del servizio idrico integrato AIMAG S.p.A. l'esercizio dei poteri espropriativi di cui l'Agenzia è titolare ai sensi dell'art. 158-bis del d.lgs. n. 152/2006 per la realizzazione degli interventi di cui al medesimo articolo;

7. con la medesima deliberazione n. 10/2015, il Consiglio d'ambito ha approvato pertanto il testo del seguente articolo, per l'inserimento nella vigente convenzione di affidamento del servizio idrico integrato indicata al precedente punto 1., previa intesa con il gestore AIMAG S.p.A.:

"Delega dei poteri espropriativi.

1. L'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e i rifiuti ai sensi dell'art. 158-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 delega al gestore l'esercizio dei poteri espropriativi di cui la medesima Agenzia risulta titolare ai sensi del medesimo art. 158-bis.

2. In attuazione di quanto disposto al precedente comma 1, le parti concordano che l'ambito di estensione della delega comprende tutte le fasi e gli

atti amministrativi del procedimento ablativo di espropriazione per pubblica utilità ad esclusione della indizione e della complessiva conduzione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 158-bis del d.lgs. n. 152/2006 finalizzata, ove necessario, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e, congiuntamente o disgiuntamente, all'adozione dell'atto conclusivo di approvazione del progetto definitivo con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera o dell'intervento.

3. Gli estremi della presente convenzione sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

4. Beneficiari dell'espropriazione sono i Comuni nel cui territorio sono localizzati i beni espropriati.

5. Il gestore del servizio è tenuto a fornire all'Agenzia, secondo le modalità e i tempi indicati dall'Agenzia medesima, i dati e le informazioni riguardanti lo svolgimento dei poteri espropriativi delegati."

8. ritenuto pertanto di dover adeguare la convenzione di servizio pubblico già sottoscritta tra l'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Mode-



na (ora Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e i rifiuti) e il gestore AIMAG S.p.A., indicata al precedente punto 1., alle nuove disposizioni introdotte dal d.l. n. 133/2014, stipulando apposito atto integrativo alla medesima convenzione, secondo quanto disposto dal Consiglio d'ambito dell'Agenzia con deliberazione n. 10/2015;

9. tutto ciò premesso, tra le parti come sopra rappresentante si conviene e si stipula quanto segue.

#### **Art. 1 (Premesse)**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **Art. 2 (Delega dei poteri espropriativi)**

A seguito della deliberazione del Consiglio d'ambito dell'Agenzia n. 10 del 14 aprile 2015, dopo l'art. 14 della Convenzione per regolare i rapporti fra l'Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Modena, ora Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, ed il Gestore del Servizio Idrico Integrato nel sottoambito A "Bassa Pianura" AIMAG SpA per il periodo successivo al transitorio (art. 151, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 e art. 6, comma 1, l.r. n. 25/99, come modificata dalla l.r. n. 1/2003), sottoscritta in da-

ta 20 dicembre 2006, è aggiunto il seguente:

"Art. 14-bis (Delega dei poteri espropriativi)

1. L'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e i rifiuti ai sensi dell'art. 158-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 delega al gestore l'esercizio dei poteri espropriativi di cui la medesima Agenzia risulta titolare ai sensi del medesimo art. 158-bis.

2. In attuazione di quanto disposto al precedente comma 1, le parti concordano che l'ambito di estensione della delega comprende tutte le fasi e gli atti amministrativi del procedimento ablativo di espropriazione per pubblica utilità ad esclusione della indizione e della complessiva conduzione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 158-bis del d.lgs. n. 152/2006 finalizzata, ove necessario, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e, congiuntamente o disgiuntamente, all'adozione dell'atto conclusivo di approvazione del progetto definitivo con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera o dell'intervento.

3. Gli estremi della presente convenzione sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.



10 LUG 2015



4. Beneficiari dell'espropriazione sono i Comuni nel cui territorio sono localizzati i beni espropriati.

5. Il gestore del servizio è tenuto a fornire all'Agenzia, secondo le modalità e i tempi indicati dall'Agenzia medesima, i dati e le informazioni riguardanti lo svolgimento dei poteri espropriativi delegati."

Letto, approvato e sottoscritto nel luogo e nella data indicati in epigrafe.

Per l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti

( [REDACTED]

Per AIMAG S.p.A.

( [REDACTED]

